

**REGOLAMENTO (CE) N. 1694/2000 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2000**

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2000 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1474/95 della Commissione ⁽¹⁾,
recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e
per le ovoalbumine dei contingenti tariffari, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1356/2000 ⁽²⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del
28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da
ultimo dal regolamento (CE) n. 1357/2000 ⁽⁴⁾, in particolare
l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

Le domande di titolo di importazione per il terzo trimestre
2000 vertono, per alcuni prodotti, su quantitativi inferiori o
uguali ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere
interamente soddisfatte, mentre, per altri prodotti, esse sono
superiori ai quantitativi disponibili e devono pertanto essere

ridotte applicando una percentuale fissa in modo da garantire
un'equa ripartizione dei quantitativi.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1°
luglio al 30 settembre 2000, presentate ai sensi dei regolamenti
(CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo
quanto indicato nell'allegato I.

2. Nei primi dieci giorni del periodo dal 1° ottobre al 31
dicembre 2000 possono essere presentate, ai sensi dei regola-
menti (CE) n. 1474/95 e (CE) n. 1251/96, domande di titoli
d'importazione per il quantitativo globale indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in
ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2000.

Per la Commissione

Pedro SOLBES MIRA

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 19.

⁽²⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136.

⁽⁴⁾ GU L 155 del 28.6.2000, pag. 38.

ALLEGATO I

| Gruppo | Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2000 |
|--------|--|
| E1 | 100,00 |
| E2 | 82,57 |
| E3 | 100,00 |
| P1 | 100,00 |
| P2 | 100,00 |
| P3 | 2,89 |
| P4 | 3,68 |

ALLEGATO II

(in t)

| Gruppo | Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1° ottobre al 31 dicembre 2000 |
|--------|---|
| E1 | 65 715,00 |
| E2 | 1 750,00 |
| E3 | 6 723,07 |
| P1 | 2 814,50 |
| P2 | 1 363,00 |
| P3 | 175,00 |
| P4 | 250,00 |